

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1982, N. 7

**Ordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato, turismo e agricoltura di Trento e di Bolzano^{1 2 3 4}**

TITOLO I

**Le Camere di commercio, industria, artigianato, turismo
e agricoltura⁵**

CAPO I

**Natura e attribuzioni delle Camere di commercio, industria,
artigianato, turismo e agricoltura⁶**

Art. 1⁷ (Natura delle Camere)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento e di Bolzano⁸ sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende all'intera circoscrizione provinciale.

3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura⁹ sono indicate con il termine di "Camere".

Art. 1-bis¹⁰ (Potestà statutaria)

1. In conformità ai principi della presente legge, alle Camere è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'organizzazione delle Camere;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.

¹ In B.U. 24 aprile 1982, n. 39 – Supplemento ordinario n. 1.

² Si veda il D.P.G.R. 1 dicembre 1988, n. 46/L *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano*.

³ La legge originale era stata riportata sul B.U.R. priva della numerazione dei commi. Le modifiche intervenute e gli espliciti richiami ne hanno consigliato l'introduzione per facilitarne la consultazione.

⁴ La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano". La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento". Nella normativa regionale ovunque ricorrano le espressioni "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" o "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" con riferimento alle camere di Bolzano e di Trento, queste espressioni sono sostituite rispettivamente con "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura" e "Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura". (Si veda l'art. 7 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2).

⁵ Si veda la nota n. 4.

⁶ Si veda la nota n. 4.

⁷ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁸ Si veda la nota n. 4.

⁹ Si veda la nota n. 4.

¹⁰ Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

1-bis. Lo statuto stabilisce, altresì, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.¹¹

Art. 2 (Funzioni delle Camere)

1. Nei limiti delle attribuzioni proprie, delegate o comunque demandate, le Camere svolgono funzioni di rappresentanza unitaria delle categorie economiche in esse operanti, assumono iniziative intese a promuovere e stimolare le attività, esercitate anche in forma cooperativa, nel campo della produzione di beni e di servizi, della distribuzione e del consumo e collaborano alla soluzione di problemi particolari o comuni alle varie categorie, in armonia con l'azione programmatica e con le competenze dello Stato, della Regione e delle Province autonome.

Art. 3 (Attribuzioni e compiti delle Camere)

1. Le Camere esercitano le attribuzioni disciplinate dalle leggi e dai regolamenti, quelle ad esse delegate dallo Stato, dalla Regione o dalle Province autonome nonché quelle ad esse comunque demandate.

2. Alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari da parte delle amministrazioni deleganti.

3. Nell'ambito della legislazione vigente, le Camere:

- provvedono alla tenuta del Registro delle imprese;¹²
- svolgono funzioni consultive, su richiesta delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province autonome e di altri enti locali;
- curano l'esecuzione di direttive e di programmi settoriali e territoriali in materia economica, su richiesta delle Province autonome;
- possono pronunciarsi sulle iniziative di legge delle Province autonome che implicino direttive di politica economica e sociale e di assetto del territorio;
- effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di propria iniziativa o a richiesta dello Stato, della Regione o delle Province autonome, nelle materie delle rispettive competenze;
- promuovono l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico, la qualificazione dei quadri e il miglioramento delle condizioni economico-sociali, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con le organizzazioni di categoria;
- formulano osservazioni e proposte su problemi che implicino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, e di assetto del territorio, relativamente alle circoscrizioni di loro competenza;
- possono pronunciarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali;
- compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione delle controversie comunque deferibili a giudizio arbitrale in materia commerciale, stabilendo le modalità da osservarsi nei relativi procedimenti. A richiesta degli interessati costituiscono collegi arbitrali;
- sono autorizzate, nei limiti previsti dall'ordinamento processuale vigente, a costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

Le Camere possono tra l'altro:

- promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché istituire servizi di mediazione;
- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.¹³

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 23 marzo 2015, n. 4.

¹² Introdotto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

¹³ Comma modificato dall'art. 3, comma 2 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

4. La prestazione dei servizi che non rientrano nelle attribuzioni, proprie o delegate, delle Camere deve formare oggetto di apposita convenzione.

5. Fermo restando quanto disposto dal D. P. R. 31 luglio 1978, n. 1017 e dalle relative leggi provinciali, le Camere possono, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di loro competenza, richiedere alle pubbliche amministrazioni le notizie e i dati necessari, e mantengono altresì, per il coordinamento delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di rilevazione statistica, i necessari rapporti con gli altri enti pubblici operanti nei medesimi settori di competenza.

Art. 4¹⁴ (Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali)

1. Le Camere possono:

- a) istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'economia della provincia o di suoi singoli settori o di sue specifiche componenti produttive;
- b) partecipare a società, aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti e organismi che perseguano finalità di pubblico interesse, nonché a consorzi e associazioni aventi analoghe finalità, purché si tratti di iniziative e attività assunte e svolte nel generale interesse dell'economia della provincia, a servizio degli operatori e/o degli utenti. All'atto di determinare la partecipazione alle iniziative e attività suddette, il Consiglio può stabilire criteri e limiti nel cui ambito la Giunta camerale è autorizzata a sottoscrivere, riferendone al Consiglio nella sua prima seduta successiva, eventuali ulteriori aumenti di capitale e ad esercitare diritti di opzione.¹⁵

CAPO II

Organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura¹⁶

Art. 5 (Organi delle Camere)

1. Sono organi della Camera:

1. il Consiglio;
2. la Giunta;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6¹⁷ (Composizione e durata in carica del Consiglio camerale)

1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantotto membri, di cui:

- a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
- b) tre consiglieri, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di commercio.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

¹⁴ Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 22.

¹⁵ Comma modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

¹⁶ Si veda la nota n. 4.

¹⁷ Articolo così modificato dall'art. 12 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

3. Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 7¹⁸ (Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale)

1. Gli statuti delle Camere definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, del valore aggiunto e dell'ammontare del diritto annuale versato da ogni settore.¹⁹

2. Gli statuti delle Camere definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.

Art. 8²⁰ (Requisiti per la nomina a membro del Consiglio camerale)

1. Possono essere nominati membri del Consiglio i cittadini maggiorenni, che, operando negli specifici settori dell'economia locale o appartenendo alle categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione, siano titolari, responsabili o amministratori con rappresentanza di imprese private o pubbliche iscritte nel registro delle ditte, ovvero siano localmente esercenti una libera professione con iscrizione all'albo di una delle categorie predette.

Art. 8-bis²¹ (Pari opportunità nel Consiglio camerale)

1. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.

Art. 9²² (Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio camerale)

1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio i dipendenti camerale, nonché quelli dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni e coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Camera.

2. È incompatibile con la carica di membro del Consiglio quella di Consigliere regionale.

3.²³

4. Nessuno può essere nominato membro, nella medesima consiliatura, del Consiglio della Camera di Trento e di quello della Camera di Bolzano.

¹⁸ Articolo dapprima modificato al comma 2 dall'art. 1 della l.r. n. 14/1983, successivamente modificato al comma 5 dall'art. 2, comma 1, della l.r. n. 22/1988 ed infine sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

¹⁹ Comma modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.

²⁰ Articolo così sostituito dall'art. 3 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 22.

²¹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 23 marzo 2015, n. 4.

²² Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 22.

²³ Comma abrogato dall'art. 15, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

Art. 10²⁴ (Compiti del Consiglio camerale)

1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche.
2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti.²⁵
3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio.
4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.
5. Il Consiglio delibera l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale.
6. Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio.
7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall'articolo 15.
8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.
9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerali.

Art. 11 (Composizione e compiti della Giunta camerale)

1. La Giunta, composta da dodici membri, ivi compreso il Presidente, è eletta dal Consiglio tra i propri componenti nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita proporzionalmente alla sua consistenza nel Consiglio camerale, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50. Lo statuto individua le modalità elettorali per garantire il rispetto del principio di pari opportunità.²⁶
2. Il Consiglio procede preliminarmente, a scrutinio segreto e con la maggioranza di cui al successivo art. 16, all'elezione del Presidente della Giunta; successivamente, sempre a scrutinio segreto, all'elezione degli altri membri della Giunta.
3. Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti.²⁷
4. Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.²⁸
5. La Giunta predispone i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie di competenza della Camera che non rientrino nella specifica competenza di altri organi; autorizza il prelievo dai fondi di riserva del bilancio camerale; autorizza il Presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali.
6. La Giunta delibera inoltre, nei casi di urgenza, sulla materia di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al Consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

²⁴ Articolo sostituito dall'art. 7 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

²⁵ Con riferimento al Collegio dei revisori dei conti ed, in particolare, alla designazione dei membri del medesimo, si segnala anche l'art. 4 della l.r. 23 marzo 2015, n. 4, il quale prevede che "Tale designazione può avvenire anche tramite sorteggio tra gli iscritti all'albo dei revisori legali che si siano proposti previa richiesta di almeno il 40 per cento dei componenti il Consiglio camerale."

²⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 della l.r. 9 novembre 1983, n. 14 e, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 23 marzo 2015, n. 4.

²⁷ Comma sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

²⁸ Comma sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

Art. 12 (Compiti del Presidente e del Vice Presidente della Giunta)

1. Il Presidente della Giunta ha la rappresentanza legale della Camera; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; impartisce, sulla base delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della Camera.

2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Presidente adotta inoltre, con proprio provvedimento, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta. In tali casi il provvedimento deve essere presentato alla Giunta per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 13 (Nomina e compiti del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione del Consiglio camerale, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Giunta della Provincia autonoma competente. Il presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni atte ad assicurare lo svolgimento della corretta gestione contabile e di cassa.²⁹

Art. 14 (Trattamento economico dei membri degli organi camerali)

1. Ai membri del Consiglio e della Giunta compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura fissata dal Consiglio con propria deliberazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute per compiti inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite con regolamento camerale.³⁰

2. Al Presidente è altresì corrisposta, con deliberazione del Consiglio camerale, una indennità di carica fino alla misura massima del 100 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale. Al Vicepresidente può essere allo stesso modo corrisposta una analoga indennità non superiore ad un quarto del trattamento medesimo.³¹

3. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio camerale.

4. La Camera stipula apposite polizze per l'assicurazione contro gli infortuni dei membri degli organi camerali nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Ai componenti gli organi camerali compete, anche dopo la cessazione dalla carica, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizi civili o penali o amministrativi, compresi quelli che si svolgono davanti alla Corte dei Conti, nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'esercizio delle loro funzioni e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza passata in giudicato.³²

Art. 15³³ (Cause di decadenza dagli organi camerali)

1. I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdano i requisiti richiesti per la nomina, ovvero quando, senza giustificato motivo, che deve essere previamente comunicato al Presidente con dichiarazione scritta resa dall'interessato, non prendano parte a tre sedute consecutive dei rispettivi organi.³⁴

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio camerale, con deliberazione motivata, sentito l'interessato.

²⁹ Comma modificato dall'art. 9, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

³⁰ Comma così sostituito dall'art. 5 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 22.

³¹ Comma così sostituito dall'art. 5 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 22.

³² Comma così modificato dall'art. 3 della l.r. 9 novembre 1983, n. 14.

³³ Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 22.

³⁴ Comma modificato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

Art. 16³⁵ (Modalità di adozione delle deliberazioni camerali)

1. Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.

3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.

5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Le deliberazioni degli organi camerali, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi.

Art. 17 (Pubblicità delle sedute degli organi camerali)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute, nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

3. Le sedute degli altri organi non sono pubbliche, salvo loro diversa deliberazione.

Art. 18 (Adeguamento della composizione degli organi della Camera di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici)

1. La composizione degli organi della Camera di Bolzano nonché degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali da essa istituiti deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza ai sensi dell'articolo 62 dello statuto di autonomia ed è inoltre fatta salva la possibilità di accesso alle singole cariche.

Art. 18-bis³⁶ (Istituzione dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile)

1. Sono istituiti presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano i comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile. I comitati sono composti da un numero di componenti variabile, non superiore a quello previsto per il Consiglio camerale. I membri sono nominati dalla Giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori rappresentati nel Consiglio camerale e da valorizzare la presenza delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

2. I comitati di cui al comma 1 sono disciplinati dallo Statuto della Camera di commercio e sono istituiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore di questa legge.

2-bis. I comitati hanno il compito di:

- a) operare, nell'ambito della programmazione delle attività camerali e d'intesa con le Camere, per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria secondo i principi del mainstreaming e dell'empowerment;
- b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;
- c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di proposizione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

³⁵ Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

³⁶ Articolo inserito dall'art. 2, comma 3 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.

- e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;
- f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;
- g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;
- h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualificano le imprese gestite da donne;
- i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.³⁷

2-ter. I comitati, in accordo con le Camere di commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerali responsabili della segreteria del comitato, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e provinciale promossi dal Sistema camerale.³⁸

2-quater. Le Camere di commercio assicurano un adeguato sostegno tecnico e finanziario ai comitati tale da garantirne il funzionamento.³⁹

3. I comitati delle Camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

CAPO III

Entrate delle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura⁴⁰

Art. 19⁴¹ (Finanziamento delle Camere)

1. Il finanziamento delle Camere è assicurato dalle seguenti entrate:

- a) dal diritto annuale determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;
- b) dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) dai contributi previsti da leggi dello Stato, della Regione, della Provincia autonoma, corrispettivi previsti da convenzioni e in relazione a particolari attribuzioni delle Camere;
- d) dai contributi a carico dello Stato a titolo di corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale esercitate in ordine e per conto della pubblica amministrazione;
- e) dai proventi derivanti dalla gestione di attività o dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- f) dai contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da altre entrate e contributi.

CAPO IV

Organizzazione dei servizi camerali

Art. 20⁴² (Servizi e uffici camerali, orario, concorsi)

1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici camerali, ivi compresa la regolamentazione dell'apertura e della chiusura degli stessi nonché la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale che il personale dipen-

³⁷ Comma inserito dall'art. 4, comma 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

³⁸ Comma inserito dall'art. 4, comma 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

³⁹ Comma inserito dall'art. 4, comma 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

⁴⁰ Si veda la nota n. 4.

⁴¹ Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁴² Articolo così sostituito dall'art. 7 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 22.

dente è tenuto a prestare a norma di legge, sono disposti con regolamento interno approvato dal Consiglio camerale.

2. In particolare, l'organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà avvenire per aree omogenee di attività nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati alle Camere dalla presente legge.

3. I programmi di esame relativi ai concorsi per l'assunzione di personale, ferme restando le procedure in essere, sono stabiliti, per i profili professionali per i quali non siano previsti o adottati regolamenti relativi alle qualifiche del personale della Regione, con regolamento interno approvato dal Consiglio camerale.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 25.

Art. 21 (Compiti del segretario generale)

1. Il segretario generale è capo del personale e dei servizi camerali, assiste con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio e della Giunta e dispone l'esecuzione dei loro provvedimenti secondo le direttive del Presidente.

2. Il segretario generale è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della Camera.

TITOLO II

Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura⁴³

Art. 22 (Unione regionale)

1. Le Camere possono associarsi, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli, in Unione regionale per il coordinamento e lo sviluppo delle attribuzioni che trascendono i limiti della circoscrizione di competenza.

2. L'Unione sarà disciplinata da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

TITOLO III

Amministrazione e vigilanza

Art. 23⁴⁴ (Contabilità delle Camere)

1. Per la gestione del bilancio e del patrimonio delle Camere e loro aziende speciali, e per tutto quanto non concerne la materia dei lavori pubblici e l'attività contrattuale, si applicano il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i decreti adottati ai sensi dello stesso. In materia di lavori pubblici e di attività contrattuale alle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano e relative aziende speciali si applica rispettivamente la normativa provinciale di Trento e quella di Bolzano. Le funzioni attribuite dalle leggi provinciali a soggetti specifici nelle materie di cui al periodo precedente sono esercitate dai soggetti ai quali gli statuti camerali attribuiscono competenze analoghe.⁴⁵

2. Alle Camere di commercio è, comunque, riservata la facoltà di gestire il bilancio uniformandosi ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale previsti dal codice civile.

3. Per il perseguimento di finalità di pubblico interesse la Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura⁴⁶ di Bolzano può cedere alla Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, tramite trattativa privata, l'immobile ove si trova la propria sede centrale di Bolzano.

⁴³ Si veda la nota n. 4.

⁴⁴ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.r. 14 agosto 1999, n. 5.

⁴⁵ Comma così sostituito dall'art. 2 della l.r. 13 dicembre 2002, n. 4.

⁴⁶ Si veda la nota n. 4.

4. Il corrispettivo della compravendita non dovrà, peraltro, essere inferiore al valore corrente del mercato immobiliare locale.

Art. 24⁴⁷

Art. 25⁴⁸ (Trasmissione di atti delle Camere)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra le Province e le Camere, le stesse trasmettono il programma delle attività, il preventivo di esercizio e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio.

2. Le Province possono richiedere alle Camere atti e notizie sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei rapporti finanziari, di contenimento della spesa pubblica e di attuazione degli accordi programmatici.

Art. 26⁴⁹

Art. 27⁵⁰

Art. 28⁵¹

Art. 29⁵² (Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura)⁵³

1. La Provincia rispettivamente competente esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione.

2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia:

- a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
- c) nel caso di mancata elezione del Presidente.

3. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini statuari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statuari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

⁴⁷ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁴⁸ Articolo sostituito dall'art. 13 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁴⁹ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁵⁰ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁵¹ Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁵² Articolo sostituito dall'art. 14, comma 1 della l.r. 24 ottobre 2007, n. 3.

⁵³ Si veda la nota n. 4.